

Cass. Penale, Sez. IV, 16 febbraio 2012, 17074

Infortuni sul lavoro, datore di lavoro, violazione di una specifica norma, necessità.

L'obbligo del datore è assai articolato in materia di infortuni sul lavoro, in quanto egli è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica, tra gli obblighi rientra certamente quello, fondamentale e ineludibile, di organizzare l'attività svolta in modo che la stessa rispetti la normativa di sicurezza, di formare e informare il lavoratore e di vigilare sul rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche. La posizione di garanzia del datore di lavoro non è tuttavia di ampiezza e di natura tali da consentire che il medesimo possa essere ritenuto penalmente responsabile di ogni infortunio che avvenga al lavoratore, in quanto in ogni caso necessario, come sempre avviene per la responsabilità colposa, che venga individuato, uno specifico inadempimento agli obblighi di protezione previsti, da parte del soggetto a ciò tenuto, e dunque che sia possibile e sia stato formulato nei suoi confronti un addebito colposo. In tal senso, si rivela pertanto erronea la pronuncia di condanna del datore di lavoro carente nella indicazione di una qualche violazione di norma cautelare da parte sua, in quanto ritenuto responsabile sul mero richiamo della norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c., poiché in tal modo non si fa altro che qualificare sostanzialmente in termini di responsabilità oggettiva quella del datore di lavoro, ciò che il diritto penale, non consente, nemmeno nei reati colposi che richiedono sempre e comunque che sia riscontrato il venire meno da parte dell'agente a uno specifico obbligo cautelare.